



## Rassegna Stampa

**lunedì 15 aprile 2019**

Requisiti e modalità per le istanze di riconoscimento del diritto, a valere nel 2020

# Usuranti all'ultima chiamata

## Entro l'1/5 si può chiedere prepensionamento agevolato

Pagina a cura  
DI DANIELE CIRIOLI

**U**ltimi giorni per decidere se mettersi in pensione l'anno prossimo con i requisiti agevolati dei c.d. lavoratori «usuranti» (occupati in gallerie, cave o con orario di lavoro a turni e notturno). Il 1° maggio, infatti, scade il termine entro cui è possibile richiedere all'Inps il riconoscimento del diritto al pre-pensionamento nel corso dell'anno 2020. Se in possesso di almeno 35 anni di contributi, tali lavoratori possono incrociare le braccia a partire da 61 anni e 7 mesi d'età, cioè quasi sei anni prima rispetto all'età canonica per la pensione (67 anni). Per avvalersi di questa facoltà di prepensionamento occorre il preventivo placet dell'Inps: nel caso i predetti requisiti (contributi ed età) vengano perfezionati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, la domanda di riconoscimento del diritto al pre-pensionamento va presentata all'Inps entro il prossimo 1° maggio. Sulla base dell'ok dell'Inps, sarà poi possibile fare la domanda di pensionamento vera e propria nel corso dell'anno 2020.

### Lavoratori interessati.

La scadenza interessa i lavoratori che hanno svolto o ancora stanno svolgendo lavori oppure attività usuranti, cioè caratterizzate da mansioni faticose o pesanti. Per l'applicazione del regime speciale di prepensionamento, l'attività usurante/faticosa/notturna deve essere stata svolta:

- per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di lavoro; oppure
- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo dei predetti periodi si tiene conto dello svolgimento «effettivo» dell'attività lavorativa con accredito di contributi obbliga-

tori, includendo i periodi per i quali l'accredito contributivo obbligatorio risulti integrato da contributi figurativi ed escludendo, invece, i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Si tenga conto, inoltre, che non occorre che i periodi di svolgimento dell'attività usurante siano continuativi, né che nell'anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, o nell'ultimo anno di lavoro, l'interessato abbia svolto tale attività.

**La procedura di prepensionamento.** Per avere la pensione anticipata, il lavoratore deve prima ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio da parte dell'Inps. A tal fine deve fare domanda alla sede territorialmente competente dell'Inps entro il 1° maggio dell'anno precedente quello durante il quale saranno maturati i requisiti (età, contributi, «quota») per il diritto al prepensionamento. In particolare, entro il prossimo 1° maggio 2019 vanno presentate le domande da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati nel corso dell'anno 2020, utilizzando il modello denominato «AP45», aggiornato dall'Inps il 5 marzo 2019.

La domanda deve essere corredata da copia o estratti della seguente documentazione da cui emerga la sussistenza dei requisiti riferiti sia alla qualità sia alla durata delle attività usuranti: prospetto di paga; libro matricola, registro d'impresa ovvero il libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale con specificazione del livello d'inquadramento e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali applicati; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento d'incarichi o mansioni; documentazione

medico-sanitaria; comunicazioni sullo svolgimento dell'orario di lavoro; carta di qualificazione del conducente e certificato d'idoneità alla guida; documento di valutazione del rischio (sicurezza nei luoghi di lavoro); altra documentazione utile.

**Il ritardo rinvia la pensione.** L'eventuale presentazione della domanda di riconoscimento del diritto oltre i previsti termini comporta il differimento della decorrenza della pensione (anticipata) di un mese, se il ritardo della presentazione è contenuto in un mese; di due mesi, se il ritardo della presentazione è compreso tra un mese e due mesi; tre mesi se il ritardo della presentazione è di tre mesi e oltre.

### La domanda di pensione.

In caso di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto, l'Inps comunica la prima decorrenza utile per la pensione; in caso contrario comunica il rigetto della richiesta. Positiva o negativa che sia, la comunicazione è fatta dall'Inps entro il 30 ottobre e si basa, oltre che sulla verifica dei requisiti di lavoro, anche sulla verifica delle disponibilità di fondi pubblici. Per accedere alla pensione è necessario presentare la «domanda di pensione» vera e propria il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di altre condizioni di legge (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

—© Riproduzione riservata—



Peso:92%

## Il pensionamento degli usurati (1)

- Lavori faticosi e pesanti
- Lavoratori notturni (giorni lavorativi pari o superiore a 78)
- Lavoratori notturni (intero anno lavorativo)

Maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (2)	Età anagrafica	Quota (2)
Anni 2016/2026	61 anni e 7 mesi	97,6	62 anni e 7 mesi	98,6

- Lavoratori notturni (giorni lavorativi da 72 a 77)

Maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (2)	Età anagrafica	Quota (2)
Anni 2016/2026	62 anni e 7 mesi	98,6	63 anni e 7 mesi	99,6

- Lavoratori notturni (giorni lavorativi da 64 a 71)

Maturazione dei requisiti	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Età anagrafica	Quota (2)	Età anagrafica	Quota (2)
Anni 2016/2026	63 anni e 7 mesi	99,6	64 anni e 7 mesi	100,6

(1) Requisito contributivo minimo: 35 anni

(2) Somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva

## Le lavorazioni in serie

Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti  
 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc.  
 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico  
 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi  
 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento  
 Elettrodomestici  
 Altri strumenti ed apparecchi  
 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.  
 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

## Le mansioni particolarmente usuranti (1)

«Lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità

«Lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale

«Lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità

«Lavori in cassoni ad aria compressa»

«Lavori svolti dai palombari»


«Lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale

«Lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

«Lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture

«Lavori di asportazione dell'amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

(1) Dm 19 maggio 1999



Peso:92%

# Reddito e pensione di cittadinanza

## Le novità dopo la legge n. 26/2019 di conversione del dl n. 4/2019

a cura di **DANIELE CIRIOLI**

Primo tagliando per il reddito di cittadinanza (Rdc) e la pensione di cittadinanza (Pdc). La legge n. 29/2019, di conversione del decreto legge n. 4/2019, ha introdotto diverse modifiche, tra cui la variazione di alcuni requisiti per favorire le famiglie con disabili, l'inasprimento del regime sanzionatorio (multe fino a 62 mila euro per chi assume in nero soggetti beneficiari di Rdc), alcune novità sugli incentivi, la possibilità di presentare le domande anche ai patronati. Le novità non incidono subito sulle vecchie domande di Rdc, quelle presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 4/2019, avvenuta il 30 marzo 2019: resteranno, infatti, valide per sei mesi, ma poi andranno rifatte per adeguarle appunto alla nuova disciplina e così non perdere il sussidio. Intanto, l'Inps è intervenuto con propria circolare, la n. 43/2019, per fornire le prime istruzioni operative. Vediamo la vigente disciplina rinnovata dalla legge di conversione del c.d. Decreto, tenendo conto che Rdc e Pdc hanno gli stessi requisiti per il diritto, condividono le stesse regole di definizione del sussidio e le stesse procedure di gestione (salvo dove non è diversamente specificato). Il Rdc, in particolare, assume la denominazione di Pdc nei nuclei familiari composti esclusivamente



da uno o più soggetti d'età pari o superiore a 67 anni nel biennio 2019/2020 (età da adeguare negli anni successivi alla speranza di vita). In caso di nuclei già beneficiari di Rdc, la Pdc decorre dal mese successivo a quello di compimento dei 67 anni dell'unico componente il nucleo ovvero dell'ultimo, il più giovane (in caso di nucleo con più soggetti).

### **BENEFICIARI E REQUISITI**

Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, di vari requisiti suddivisi in tre categorie:

- a) requisiti di residenza e soggiorno;
- b) requisiti reddituali e patrimoniali;
- c) requisiti di godimento di beni durevoli.

Non ha diritto al Rdc il componente disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Con riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno, il soggetto che richiede il Rdc deve essere:

1. in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero familiare di altro soggetto che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero, di paesi terzi, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
2. residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo.

Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare al quale appartiene il soggetto che richiede il Rdc deve possedere:

1. un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 9.360 euro;
2. un valore del patrimonio immobiliare, in Italia o all'estero, come definito a fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;
3. un valore del patrimonio mobiliare, sempre come definito a fini Isee, non superiore a 6 mila euro, incrementato di 2 mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10 mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo (quindi dal terzo figlio). I massimali sono ulteriormente incrementati di 5 mila/7.500 euro per ogni soggetto con disabi-



lità, come definita sempre a fini Isee, presente nel nucleo;

4. un valore del reddito familiare inferiore a una soglia pari a:

- 6 mila euro annui per il singolo componente;
- 6 mila moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (si veda tabella) nel caso di nuclei familiari con più soggetti;
- 7.560 euro annui ai fini dell'accesso alla Pdc.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, la soglia di 6 mila euro (ovvero la più alta soglia che scaturisce dal prodotto di 6 mila euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza in caso di nuclei familiari con più soggetti) è incrementata di 3.360 euro (per singolo componente, pertanto, diventa pari a 9.360 euro). La residenza in abitazione in locazione viene desunta dalla dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee (di seguito denominata Dsu), che è la domanda per ottenere l'Isee.

Con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità:

1. di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta del Rdc;
2. di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
3. di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171.

I predetti requisiti, delle tre diverse categorie, devono tutti essere posseduti congiuntamente al momento della presentazione della domanda, nonché per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico.

### **Cittadini extraUe.**

Per fare domanda di Rdc i cittadini stranieri, di paesi non appartenenti all'unione europea, devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro stato relativa ai requisiti di reddito, ai requisiti patrimoniali e alla composizione del nucleo familiare. La certificazione va prodotta in italiano e «legalizzata» dal consolato italiano, che ne attesta la conformità. Sono esclusi da tale nuovo obbligo: i soggetti con status di rifugiato politico; i pa-



esi con convenzioni che dispongono diversamente; i soggetti di paesi in cui sia impossibile acquisire le certificazioni (l'elenco dei paesi esclusi sarà approvato con decreto ministeriale).

### **Il nucleo familiare.**

Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è quello definito ai sensi dell'Isee, cioè quello dichiarato nella Dsu, seguendo le specifiche regole fissate dall'art. 3 del dpcm n. 159/2013 (decreto di disciplina dell'Isee), con le seguenti correzioni che, dall'entrata in vigore del decreto legge – attenzione! – si applicano, oltre che alle richieste del Rdc, anche a ogni altra richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc. Le correzioni sono due:

a) i coniugi permangono nello stesso nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando:

- ha età inferiore a 26 anni;

- è nella condizione di essere a carico dei genitori a fini Irpef (il che significa se ha un reddito proprio inferiore a 4 mila euro se d'età non superiore a 24 anni ovvero fino a 2.840,51 euro se di età superiore, ma inferiore a 26 anni);

- non è coniugato e non ha figli.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 3 del dpcm n. 159/2013, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu, con le seguenti particolarità per quanto riguarda i coniugi:

- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (Aire, ex lege n. 470/1988) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge;
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti solo e soltanto nei seguenti casi:
  - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
  - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti



- (art. 708 del codice di procedura civile);
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli oppure è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - d. quando si è verificato uno dei casi per i quali lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi ed è stata proposta tale domanda;
  - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale oppure dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

In relazione ai figli maggiorenni, inoltre, il figlio con almeno 18 anni, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

### **Nuclei con figli minorenni.**

Quando nel nucleo familiare sono presenti figli minorenni, l'Isee va calcolato tenendo conto quanto fissato dall'art. 7 del dpcm 159/2013 (il dpcm che disciplina l'Isee). In altre parole, l'Isee va calcolato in base al c.d. «Isee minorenni». Tale Isee riguarda il caso di genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l'altro genitore, che ha però riconosciuto il figlio. In sostanza, il genitore naturale deve essere considerato nel nucleo del figlio minorenne anche se formalmente non incluso in esso.

### **Nuclei con disabili.**

Due le novità relativamente ai nuclei in cui sono presenti persone con disabilità. In primo luogo è innalzato il limite personale del requisito del patrimonio mobiliare, da 5 mila a 7.500 euro per ogni componente «con disabilità grave o non autosufficiente» (che concorre a sua volta a incrementare il requisito-base del patrimonio mobiliare, fissato in misura base a 6 mila euro). In secondo luogo è elevato il valore massimo della scala di equivalenza, che passa da 2,1 a 2,2 nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o con autosufficienza come definita ai fini Isee. Tale scala, si ricorda, serve a riparametrare i dati quando sono da applicare a nuclei composti da più soggetti, poiché tutta la disciplina fa sempre riferimento a un nucleo composto da una sola persona (i requisiti per il diritto al Rdc, per esempio; oppure l'importo stesso





del Rdc). La scala è data da tre coefficienti (1 per il primo componente del nucleo familiare; 0,4 per ogni componente, successivo al primo, maggiorenne e 0,2 per ogni componente, successivo al primo, minorenni). La novità è l'innalzamento del valore massimo a 2,2, in luogo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita ai fini Isee.

### **Salve le vecchie domande.**

Le modifiche ai requisiti hanno effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 30 marzo 2019. A tal fine è stata inserita una norma di salvaguardia per le richieste di Rdc presentate sulla base della disciplina vigente in base al dl n. 4/2019. Tale norma prevede che i benefici riconosciuti in base alle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (fino al 29 marzo) sono erogati per un massimo di sei mesi. Entro questa stessa data andrà ripresentata la domanda, eventualmente sia interessato alle modifiche dei requisiti, pena la perdita del diritto al Rdc.

### **Il reddito familiare.**

Tra i requisiti per il diritto al Rdc è previsto anche quello relativo al «reddito familiare», che deve risultare inferiore a una certa soglia prestabilita (6 mila in caso di soggetto singolo). Ai soli fini del Rdc, tale reddito familiare è determinato secondo le regole previste dalla disciplina dell'Isee (dettate all'art. 4, comma 2, del dpcm n. 159/2013), con le seguenti correzioni:



**LA SCALA DI EQUIVALENZA**

La «scala di equivalenza» è l'insieme di 3 coefficienti (1 - 0,4 - 0,2) relativi alla formazione di un nucleo familiare che, applicati a un certo importo fissato come condizione per il diritto o per la misura del Rdc o Pdc, restituiscono l'importo «equivalente» al nucleo familiare.

Tutti gli importi sono fissati in riferimento al nucleo familiare composto di un solo soggetto; se il nucleo è composto da più soggetti, l'importo «equivalente» si determina applicando il coefficiente scaturente dalla «scala equivalente». Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica, nel parametro della scala di equivalenza non se ne tiene conto.

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Parametro</b>
• Primo componente del nucleo familiare	1
• Ulteriore componente del nucleo familiare, maggiorenne (età oltre 18 anni)	0,4
• Ulteriore componente del nucleo familiare, minorenni (età fino a 18 anni)	0,2
• Valore massimo della scala di equivalenza (nuclei senza disabili)	2,1
• Valore massimo della scala di equivalenza (nuclei con disabili)	2,2
<b>Esempi</b>	
Nucleo familiare con 1 componente maggiorenne	1,0
Nucleo familiare con 2 componenti maggiorenni	1,4
Nucleo familiare con 2 componenti di cui 1 minorenni	1,2
Nucleo familiare con 3 componenti maggiorenni	1,8
Nucleo familiare con 3 componenti di cui 1 minorenni	1,6
Nucleo familiare con 3 componenti di cui 2 minorenni	1,4
Nucleo familiare con 4 o più componenti maggiorenni	2,1
Nucleo familiare con 4 componenti di cui 1 minorenni	2,0
Nucleo familiare con 4 componenti di cui 2 minorenni	1,8
Nucleo familiare con 4 componenti di cui 3 minorenni	1,6
Nucleo familiare con 5 componenti di cui 1 o 2 minorenni	2,1
Nucleo familiare con 5 componenti di cui 3 minorenni	2,0
Nucleo familiare con 5 componenti di cui 4 minorenni	1,8
Nucleo familiare con 6 componenti di cui 1 minorenni	2,1
Nucleo familiare con 6 componenti di cui 2 minorenni	2,1
Nucleo familiare con 6 componenti di cui 1 maggiorenne	2,0
Nucleo familiare con 6 componenti di cui 2 maggiorenni	2,1



<b>COME SONO CAMBIATI I REQUISITI</b>		
<b>Requisiti</b>	<b>Con il decreto legge n. 4/2019</b>	<b>Con la legge n. 26/2019</b>
Residenza e soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadinanza italiana, di paesi Ue o con diritto di soggiorno</li> <li>• Residenza in Italia da almeno cinque anni</li> </ul>	
Redditali e patrimoniali	Cittadini italiani, Ue ed extraUe = - Isee inferiore a 9.360 euro - Patrimonio immobiliare fino a 30 mila euro - Patrimonio mobiliare fino a 6 mila euro, incrementato di a) 2 mila euro per componente successivo al primo fino a 10 mila euro; b) Mille euro per ogni figlio dal terzo; c) 5 mila euro per componente con disabilità. - Reddito familiare inferiore a (1): a) 6 mila euro (Rdc) al singolo componente (2) d) 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (2) e) 5 mila euro per componente con disabilità - Reddito familiare inferiore a (1): a) 6 mila euro (Rdc) al singolo componente (2) b) 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (2)	Cittadini italiani, Ue ed extraUe (3) = - Isee inferiore a 9.360 euro (4) - Patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, fino a 30 mila euro - Patrimonio mobiliare fino a 6 mila euro, incrementato di c) 2 mila euro per componente successivo al primo fino a 10 mila euro; d) Mille euro per ogni figlio dal terzo; e) 5 mila euro per componente con disabilità; f) 7.500 per componente con grave disabilità o con non autosufficienza. - Reddito familiare inferiore a (1): a) 6 mila euro (Rdc) al singolo componente (5) b) 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (5) c) 5 mila euro per componente con disabilità - Reddito familiare inferiore a (1): a) 6 mila euro (Rdc) al singolo componente (5) b) 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (5)
Godimento beni durevoli	Assenza di: - autoveicoli oltre 1.600 cc e motoveicoli oltre 250 cc - navi e imbarcazioni da diporto	
<p>1) Importo elevato a 9.360 euro per nuclei in abitazioni in locazione                      2) Importo (6 mila / 7.560 euro ovvero 9.360 euro) da adeguare con il paramento della scala di equivalenza: primo componente = 1; per ogni componente maggiorenne = 0,4; per ogni componente minorenni = 0,2; valore massimo = 2,1                      3) I cittadini extraUe devono produrre una certificazione dello stato estero, tradotta in italiano e vistata dal consolato italiano                      4) Nel caso di nuclei con minorenni, con entrambi i genitori non conviventi che abbiano riconosciuto il figlio: il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio                      5) Importo (6 mila / 7.560 euro ovvero 9.360 euro) da adeguare con il paramento della scala di equivalenza: primo componente = 1; per ogni componente maggiorenne = 0,4; per ogni componente minorenni = 0,2; valore massimo = 2,2</p>		



- vanno esclusi i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee, per includervi soltanto quelli in corso di godimento, da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (per esempio, l'indennità di accompagnamento);
- nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- va escluso il c.d. bonus bebè (di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014). Detto anche assegno di natalità, è disciplinato dal dpcm 27 febbraio 2015;
- vanno esclusi gli importi eventualmente inclusi nell'Isee relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva (SiA), del reddito d'inclusione (ReI) ovvero di altre misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il ministero del lavoro;
- va escluso anche il Rdc (la questione, è ovvio, si presenterà dopo il primo anno di beneficio del Rdc), per l'accertamento dei requisiti finalizzati al mantenimento del Rdc.

### **Compatibilità del Rdc con altre prestazioni.**

Il Rdc è compatibile con il godimento della Naspi (è l'indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori dipendenti) e di altri assegni a sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

### **RICHIESTA E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO**

Il Rdc (o Pdc) può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso le Poste (che è il gestore del servizio). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica, cioè tramite internet, accedendo con Spid al portale [www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it), anche presso i centri di assistenza fiscale, Caf. Alle tre richiamate alternative, la legge n. 26/2019 ha aggiunto la quarta via: quella dei Patronati. In ogni caso, va utilizzato il modulo di domanda predisposto dall'Inps e pubblicato sul proprio sito internet ([www.inps.it](http://www.inps.it)). Chi riceve la domanda, è tenuto a fornire all'Inps tutte le informazioni in essa



contenute entro 10 giorni. Il sussidio è riconosciuto dall'Inps entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento delle informazioni da parte degli enti che hanno ricevuto la domanda. L'Inps, a tal fine, verifica, entro cinque giorni lavorativi da quando ha ricevuto le informazioni contenute in domanda, il possesso dei requisiti anche sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A questo scopo, l'Inps acquisisce dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.

### La domanda.

Il modello di domanda si compone di quattro facciate, più altre quattro di spiegazione; è organizzato in quadri (da A a G) e predisposto anche per il caso di richiesta del sussidio nell'interesse di soggetti incapaci. Oltre alle generalità del richiedente, che è il soggetto che acquisirà la titolarità della carta di pagamento su cui sarà accreditato il sussidio, vanno indicati un cellulare e un'email, indirizzi ai quali saranno effettuate le comunicazioni legate al sussidio, a cominciare dall'ammissione o esclusione, da parte dell'Inps. La domanda va presentata agli uffici postali o ai Caf o ai Patronati o può essere compilata online (serve l'identità digitale Spid di almeno secondo livello) a partire dal giorno 6 e fino alla fine di ogni mese.

### Il modello «Rdc/Pdc- Com Ridotto».

Presupposto per fare domanda di Rdc/Pdc è l'aver presentato e ottenuto l'Isee. Qualora uno o più soggetti del nucleo familiare svolga attività lavorativa avviata durante il periodo di riferimento dell'Isee o successivamente a esso, è necessario compilare il modello «Rdc/Pdc - Com Ridotto». In tal caso la prassi si fa più complicata. Innanzitutto, va tenuto presente che:

- se la Dsu (è la domanda per ottenere l'Isee) è stata presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, il modello «Com Ridotto» va compilato se l'attività lavorativa è iniziata dal 1° gennaio 2017;
- se la Dsu è stata presentata tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019, il modello «Com Ridotto»



va compilato per le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2018.

Se manca il modello «Com Ridotto», l'Inps non può procedere alla definizione della domanda.

- Per quanto riguarda la presentazione:
- se la domanda è presentata presso i Caf ovvero telematicamente, il modello «Com Ridotto» può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del quadro E del modulo di domanda;
- se la domanda è stata presentata presso le Poste ed è stata barrata l'apposita casella del quadro E, il modello «Com Ridotto» andrà compilato e trasmesso tramite Caf, solo dopo che l'Inps abbia assegnato un identificativo alla domanda di Rdc/Pdc ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

### **Il modello «Rdc/Pdc/ Com Estes».**

Il modello serve a comunicare ogni variazione successiva alla presentazione della domanda di Rdc/Pdc, entro 30 giorni: dimissioni volontarie di componente il nucleo familiare; la presenza di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello stato o altra p.a. ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero; etc. E serve anche per comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti per il diritto al Rdc/Pdc, nonché il reddito presunto di lavoro dipendente per un rapporto sopravvenuto e quello di lavoro autonomo, trimestralmente, in caso di avvio di nuova attività.

### **L'IMPORTO DEL BENEFICIO**

Il Rdc, esente dall'Irpef, decorre dal mese successivo a quello della richiesta (ovviamente se tutti i controlli risultano positivi) e il suo valore mensile è pari a un dodicesimo del valore annuo. Il Rdc è riconosciuto per tutto il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo fino a massimo 18 mesi. Terminato tale periodo, il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione di almeno un mese (cioè per ciascun rinnovo). La condizione della sospensione non opera nel caso di Pdc.

L'importo del Rdc, su base annua, è determinato da due quote:



a) la prima integra il reddito familiare fino a una soglia massima di 6 mila euro (7.560 euro se si tratta di Pdc) per un singolo componente; in presenza di più componenti, l'integrazione può arrivare a massimo 12.600 euro su base annua, applicando i coefficienti di una scala di equivalenza (6 mila limite reddito x 2,1 valore massimo della scala di equivalenza = 12.600);

b) la seconda è un «sostegno all'affitto» rivolto alle sole famiglie non proprietarie della casa di abitazione, in misura pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione fino a un massimo di 3.360 euro, cioè 280 euro mensili (1.800 euro nel caso di Pdc, ossia 150 euro mensili); in alternativa, nel caso di famiglie con casa di abitazione propria per la quale abbiano contratto un mutuo per la costruzione o per l'acquisto, questa seconda quota è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili). In tal caso non è prevista l'applicazione della «scala di equivalenza» (il che avrebbe fatto lievitare anche il «rimborso» del canone di fitto o della rata di mutuo, fermo restando il limite a quanto effettivamente pagato). Praticamente, allora, il rimborso mensile massimo del canone di locazione è pari a 280 euro: se il canone pagato è d'importo superiore, si avrà diritto a 280 euro di rimborso; se il canone pagato è d'importo inferiore, per esempio 100 euro, si avrà diritto a 100 euro di rimborso. Stesso discorso vale per il rimborso della rata di mutuo. In ogni caso l'importo del Rdc, nella somma delle due quote, non potrà mai superare l'importo annuo pari alla differenza tra 9.360 euro e il reddito familiare, nel caso di singolo componente. In caso di famiglia più numerosa il tetto va adeguato, moltiplicandolo con il relativo coefficiente della scala di equivalenza, per cui la misura massima annua sarà pari alla differenza tra 19.656 euro (il risultato di 9.360 moltiplicato per 2,1, coefficiente massimo della scala di equivalenza) e il reddito familiare. In ogni caso, il Rdc non potrà neppure essere inferiore a euro 480 annui; ciò sembra affermare che, qualora risulti d'importo inferiore (diverso da zero), il Rdc spetterà comunque per 480 euro.

### **Sussidio ridotto, se finiscono le risorse.**

Attenzione! L'importo del sussidio sarà quello appena illustrato a una condizione: che le risorse finanziarie stanziare risultino sufficienti a soddisfare le domande. Al fine di monitorare il rispetto di questo limite di spesa (limite fissato in ragione d'anno),



L'Inps effettua appositi accantonamenti virtuali di risorse, ogni volta che concede il Rdc o la Pdc, per l'importo pari alle risorse necessarie a soddisfare nel tempo concesso il sussidio autorizzato. Nell'accantonamento tiene conto di un'ulteriore quota di risorse, per ogni beneficiario del Rdc (che è un potenziale destinatario di un'assunzione agevolata), destinata alla copertura dell'eventuale incentivo nel caso di assunzione durante la percezione del sussidio. Che cosa succede in caso di esaurimento di risorse? Quando si è vicino all'esaurimento delle risorse (precisamente quando l'impiego raggiunge il 90 per cento dell'ammontare disponibile), l'Inps avvisa il ministero del lavoro e quello dell'economia, i quali si adopereranno per l'emanazione di un decreto interministeriale, entro 30 giorni, con cui verrà «ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio». Significa che, con tale decreto, verrà ridotto l'importo del Rdc e della Pdc al fine di soddisfare le richieste. La rimodulazione (cioè il nuovo e minore importo del sussidio, sia esso Rdc o Pdc) opererà esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive al blackout finanziario. Nei 30 giorni a disposizione dei ministeri per adottare il decreto di rimodulazione (ovvero finché non verrà adottato tale decreto), le richieste di Rdc e Pdc verranno sospese. Più nel dettaglio, l'Inps provvederà al monitoraggio delle erogazioni (Rdc e Pdc) inviando entro il giorno 10 di ogni mese, ai ministeri del lavoro e dell'economia, una rendicontazione dettagliata sul numero delle domande accolte, delle mensilità erogate, dei relativi oneri e delle risorse che sono state accantonate.

### Qualche esempio.

In tabella sono indicati i valori del Rdc calcolati per diverse composizioni del nucleo familiare, per tutte ipotizzando un reddito familiare pari a zero, così che

l'integrazione è massima, e un canone di locazione ovvero una rata di mutuo mensile d'importo superiore, rispettivamente, a 280 euro e 180 euro (così che l'integrazione è massima).

### Nuclei con disabili.

Come già detto, la legge n. 26/2019 ha introdotto alcune novità relativamente ai nuclei in cui sono presenti persone con disabilità tra cui l'incremen-





to del valore massimo della scala di equivalenza da 2,1 a 2,2 nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o con

autosufficienza come definita ai fini Isee. La novità incide sull'importo del sussidio nei casi relativi a nuclei familiare numerosi (si veda tabella).

### L'importo della Pdc.

Come il Rdc, su base annua, la Pdc si compone di due elementi, ma le relative soglie massime sono differenti a seconda che si tratti di Rdc o Pdc. In particolare, la Pdc è composta da:

- a. una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 7.560 euro annui con riferimento al singolo individuo, ovvero al più alto valore risultante dal prodotto della predetta soglia (7.560 euro) con il coefficiente della scala di equivalenza (nel caso di Rdc la soglia è di 6 mila euro);
- b. una componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione dichiarato ai fini Isee fino a un massimo di 1.800 euro (3.360 euro nel caso di Rdc); ovvero a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione propria per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto mutuo e pari all'importo della rata mensile di mutuo fino a un massimo di 1.800 euro.

In ogni caso, il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui (40 mensili). In tabella sono indicati gli importi di Pdc spettanti nel caso di nucleo familiare con reddito zero. In presenza di altri redditi, la Pdc si riduce per differenza con la soglia massima. Ad esempio, il cittadino single che percepisce l'assegno sociale (458 euro per 13 mensilità, quindi 5.954 euro annui), che vive in casa di proprietà e non ha altri redditi, ha diritto a una Pdc di 133,83 euro mensili, cioè pari alla differenza tra 7.560 (importo Pdc in assenza di reddito) e 5.954 euro (importo assegno sociale). In altre parole, questo cittadino anziché percepire 458 euro mensili con la Pdc percepirà 591,83 euro mensili da gennaio a novembre e 1.049,83 euro a dicembre.

### Quando si viene assunti.

In caso di variazione della condizione occupazionale



nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico (Rdc o Pdc) nella misura dell'80% (cioè in misura scontata del 20%), a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'Isee per l'intera annualità. Con quale criterio, però, la norma non lo dice. Presumibilmente, il nuovo reddito sarà considerato per anno solare. Per cui, per esempio, se il componente unico di una famiglia intasca 780 euro di Rdc (500 per la quota reddituale fissa più 280 per rimborso del canone di locazione) e viene assunto a luglio con uno stipendio di 1.250 euro mensili, da agosto il suo Rdc dovrebbe scendere a 363 euro: 83 per reddito più 280 di rimborso del canone di locazione, secondo questo ragionamento:

- i 500 euro che prendeva prima di occuparsi, servivano a garantire un reddito di 6 mila euro annui (la soglia di povertà);
- avendo cominciato a lavorare e a guadagnare 1.250 euro mensili, a partire dal mese di agosto (mese successivo a quello di variazione dell'occupazione), il nuovo reddito viene considerato ai fini della determinazione del Rdc in misura dell'80%;

**RDC - NUCLEO CON DUE MAGGIORENNI E UN MINORENNE**

	Caso 1 Casa propria, senza mutuo	Caso 2 Casa con mutuo	Caso 3 Casa locata
Mutuo annuo	=	8 mila euro	=
Canone di fitto annuo	=	=	3 mila euro
Reddito familiare	4.530 euro	4.530 euro	13 mila euro
Rdc annuo	5.070 euro (422 mensili)	5.070 euro (422 mensili)	3 mila euro (250 mensili)
• Integrazione reddito			
• Integraz. canone/ mutuo	• 5.070 euro • =	• 5.070 euro • 1.800 euro	• = • 3 mila euro



### QUANTO VALE IL REDDITO DI CITTADINANZA (1)

Nucleo familiare (Ipotesi: reddito zero)	In casa propria		In casa locata (3)
	Senza mutuo	Con mutuo (2)	
1 componente maggiorenne	500,00	650,00	780,00
2 componenti maggiorenni	700,00	850,00	980,00
2 componenti di cui 1 minorenni	600,00	750,00	880,00
3 componenti maggiorenni	900,00	1.050,00	1.180,00
3 componenti di cui 1 minorenni	800,00	950,00	1.080,00
3 componenti di cui 2 minorenni	700,00	850,00	980,00
4 o più componenti maggiorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
4 componenti di cui 1 minorenni	1.000,00	1.150,00	1.280,00
4 componenti di cui 2 minorenni	900,00	1.050,00	1.180,00
4 componenti di cui 3 minorenni	800,00	950,00	1.080,00
5 componenti di cui 1 o 2 minorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
5 componenti di cui 3 minorenni	1.000,00	1.150,00	1.280,00
5 componenti di cui 4 minorenni	900,00	1.050,00	1.180,00
6 componenti di cui 1 minorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
6 componenti di cui 2 minorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
6 componenti di cui 1 maggiorenne	1.000,00	1.150,00	1.280,00
6 componenti di cui 2 maggiorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
Oltre	1.050,00	1.200,00	1.330,00

1) Importi mensili in euro, erogati in 12 rate per anno

2) Rata mutuo mensile non inferiore a 150 euro

3) Canone mensile di fitto non inferiore a 280 euro

### L'IMPORTO DI RDC IN PRESENZA DI DISABILI

Componenti nucleo familiare (Ipotesi: reddito zero)	In casa propria		In casa locata (3)
	Senza mutuo	Con mutuo (2)	
<b>• Nessun componente disabile</b>			
4 o più maggiorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
5 di cui 1 o 2 minorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
6 di cui 1 o 2 minorenni	1.050,00	1.200,00	1.330,00
Oltre	1.050,00	1.200,00	1.330,00
<b>• Uno o più componenti disabili</b>			
4 o più maggiorenni	1.100,00	1.250,00	1.380,00
5 di cui 1 o 2 minorenni	1.100,00	1.250,00	1.380,00
6 di cui 1 o 2 minorenni	1.100,00	1.250,00	1.380,00
Oltre	1.100,00	1.250,00	1.380,00



**QUANTO VALE LA PENSIONE DI CITTADINANZA (1)**

Nucleo familiare (Ipotesi: reddito zero)	In casa propria		In casa locata (2)
	Senza mutuo	Con mutuo (2)	
1 componente di 67 anni o più	630,00	780,00	780,00
2 componenti, entrambi di 67 anni o più	882,00	1.032,00	1.032,00
3 componenti, tutti di 67 anni o più	1.134,00	1.284,00	1.284,00
4 o più componenti, tutti di 67 anni o più	1.323,00	1.473,00	1.473,00

1) Importi mensili in euro, erogati in 12 rate per anno  
 2) Rata mutuo o canone locazione non inferiore a 150 euro mensili

**PDC – NUCLEO CON DUE ADULTI DI 67 ANNI**

	Caso 1 Casa propria, senza mutuo	Caso 2 Casa in locazione
Mutuo annuo	=	=
Canone di fitto annuo	=	2 mila euro
Reddito familiare	4 mila euro	4 mila euro
Rdc annuo	6.584 euro (548 mensili)	8.384 euro (698 mensili)
• Integrazione reddito	• 6.584 euro	• 6.584 euro
• Integrazione canone	• =	• 1.800 euro



- da agosto a dicembre (5 mesi), il beneficiario di Rdc incassa un nuovo reddito pari a 6.250 euro ne rileva ai fini del Rdc nell'importo di 5 mila euro (l'80% di 6.250 euro);
- in presenza di un reddito proprio di 5 mila euro, l'Inps ricalcolerà il sussidio Rdc in 83,33 euro mensili, da agosto a dicembre, quale differenza con la soglia di povertà (6 mila-5 mila= mille euro, che divisi per le mensilità da agosto a dicembre, fanno deriva 83,33 euro a mese).

In tal caso, l'avvio dell'attività di lavoro dipendente deve essere comunicata dal lavoratore all'Inps, per il tramite della piattaforma digitale (quella attiva sul sito Anpal), ovvero di persona presso i centri per l'impiego, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza dal beneficio.

### **Cambia la «CO» per i datori di lavoro.**

Come detto, in caso di variazione della condizione occupazionale come lavoratori dipendenti, di uno o più componenti del nucleo familiare, il maggiore reddito da lavoro concorrerà a fissare la misura del Rdc o del Pdc. Il maggior reddito viene desunto dall'Inps (che rideterminerà anche l'importo del Rdc o Pdc) dalle comunicazioni obbligatorie (le «CO» che i datori di lavoro sono tenuti a fare online, su sito cliclavoro del ministero del lavoro, almeno 24 ore prima della nuova assunzione) le quali, conseguentemente, dal mese di aprile 2019 sono implementate proprio al fine di contenere la nuova informazione relativa alla retribuzione.

### **Quando si avvia un'attività in proprio.**

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale sia in forma di partecipazione (per esempio: società), da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività deve essere comunicata all'Inps entro 30 giorni dall'inizio a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della piattaforma digitale (quella operativa sul sito Anpal), ovvero di persona presso i Centri per l'Impiego. In tal caso, ci saranno queste correzioni all'importo del Rdc o Pdc: per tre mensilità (quella di avvio attività e le due successive), il Rdc o Pdc è erogato interamente a titolo di incentivo; successivamente, il suo importo è aggiornato ogni trimestre sulla base del reddito auto-dichiarato dal beneficiario. In tal caso, infatti, oltre alla predetta comunica-



zione all'Inps (entro 30 giorni dall'inizio attività), il beneficiario è tenuto a comunicare trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo allo scadere di ogni trimestre, il proprio reddito determinato con il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e costi. Da questo momento in poi, il nuovo reddito influenzerà l'importo del Rdc o Pdc.

### **Se cambia il nucleo familiare.**

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del sussidio (Rdc o Pdc), occorre presentare una nuova Dsu aggiornata entro due mesi a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del sussidio. In tal caso, sempreché i requisiti per il diritto al sussidio risultino confermati, il limite temporale massimo di 18 mesi di erogazione vale con riferimento al nuovo nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Allo stesso modo, vale anche la possibilità di rinnovo del sussidio, decorso un mese dalla precedente erogazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, il Rdc o Pdc decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della Dsu a fini Isee aggiornata, contestualmente alla quale, tuttavia, è possibile comunque presentare una nuova domanda di Rdc o Pdc.

### **Se c'è interruzione del sussidio.**

Nell'ipotesi d'interruzione della fruizione del Rdc o Pdc, per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il sussidio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto (e pari alla differenza tra 18 e i mesi già fruiti). Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta (e spetterà per 18 mesi).

### **Le variazioni dei requisiti.**

La fortuna blocca il reddito di cittadinanza. Una vincita al lotto, per esempio, o una donazione o una successione che facciano acquisire una somma di denaro superiore a 6 mila euro, infatti, fa perdere immediatamente il diritto al Rdc. A tal fine, il beneficiario della somma di denaro, nonché fruitore di Rdc, è tenuto a darne comunicazione all'Inps entro 15 giorni.



Il diritto al Rdc si matura in presenza di requisiti, tra l'altro, di natura patrimoniale, mobiliare e relativi a beni durevoli (auto, barche, moto, ecc.). Secondo le norme vigenti, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata all'Inps dal soggetto beneficiario entro il termine di 15 giorni. La legge di conversione prevede che, riguardo ai requisiti patrimoniali, le variazioni tali da comportare la perdita dei requisiti per il diritto al Rdc devono essere comunicate entro il 31 gennaio dell'anno seguente, se non già incluse nella Dsu (che è la domanda per l'Isce); quindi non più entro 15 giorni. Aggiunge, però, che «la perdita dei requisiti avviene anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori» ai limiti fissati dalla norma (che sono: 30 mila euro per il patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione; 6 mila euro per il patrimonio mobiliare, accresciuta fino a 10 mila euro per i nuclei familiari numerosi, e di ulteriori 7.500 euro per ogni disabile) «a seguito di donazione, successione o vincite» e che tale perdita del diritto è da comunicarsi entro 15 giorni dall'acquisizione della somma o del bene (nel caso di nuova abitazione, per esempio). In queste ipotesi scatta la decadenza dal beneficio del Rdc.

### LA FRUIZIONE

Il beneficio economico del Rdc viene erogato attraverso la nuova «Carta Rdc» consegnata dagli uffici delle Poste, esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese (quindi dal giorno 6 a fine mese). La nuova carta rappresenta l'evoluzione della Carta ReI, a sua volta evoluzione della Carta Sia, a sua volta evoluzione della Carta acquisti. La Carta Rei, in particolare, resta in vita fino alla naturale scadenza del beneficio concesso entro marzo, quando non sarà più possibile farne richiesta (dal 1° aprile anche la relativa disciplina normativa, dettata dal dlgs n. 147/2017, è stata abrogata e sostituita dal Rdc).

La nuova Carta Rdc è utilizzabile, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti (si veda tabella), anche per fare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per singolo individuo (il limite è adeguato con la scala di equivalenza nell'ipotesi di nuclei familiari con più componenti). Nel caso in cui il Rdc contenga anche la quota relativa al rimborso del canone di locazione



della casa di abitazione ovvero della rata del mutuo per l'acquisto o per la costruzione della casa di abitazione, la carta servirà anche a effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero della banca che ha concesso il mutuo. Ai beneficiari di Carta Rdc, inoltre, sono estese le agevolazioni sulle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (art. 1, comma 375, della legge n. 266/2005) e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale (ex art. 3, comma 9, del decreto legge n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009). In ogni caso, la disciplina del Rdc lascia aperta la porta a future modifiche: con decreto del ministro del lavoro, infatti, potranno essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare con la Carta Rdc, nonché diversi limiti d'importo per i prelievi di contante.

Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, invece, è fatto divieto di utilizzare il «beneficio economico» per giochi che prevedono vincite in denaro. Il divieto, per come è scritta la norma, non vige solo per l'utilizzo della Carta Rdc (per esempio per acquistare biglietti gratta e vinci), ma anche per tali acquisti che avvengano utilizzando il «beneficio economico» del Rdc (come è con il contante prelevato con la Carta). Le movimentazioni effettuate sulla Carta Rdc saranno messe a disposizione delle piattaforme digitali per la gestione del Rdc tramite il ministero dell'economia, quale soggetto emittente. Ciò significa che i soggetti abilitati a operare su tali piattaforme (centri per l'impiego, comuni, Inps, agenzia delle entrate, guardia di finanza, ecc.) potranno effettuare qualunque verifica.

Un doppio controllo sull'utilizzo della Carta Rdc, mensile e semestrale, forzerà a spendere il Rdc nel giro di due mesi. Infatti, l'importo non speso entro la fine del mese successivo a quello d'erogazione, sarà decurtato dalla successiva erogazione di Rdc. Inoltre, al termine di ciascun semestre la Carta Rdc sarà azzerata, fatta salva una mensilità. Ordinariamente il Rdc va speso entro il mese successivo a quello d'erogazione. Ad esempio, i 500 euro (ipotesi: unico soggetto senza reddito, con casa propria e senza mutuo) erogati ad aprile andranno spesi e/o prelevati entro il 31 maggio. Non farlo, espone al rischio di vedersi ritirato dalla Carta Rdc l'importo non speso, mediante doppio controllo: mensile e semestrale.

Il primo controllo verifica che, ogni mese, sia stato speso tutto il Rdc del mese precedente; se ciò non





risulta, l'erogazione del mese successivo è ridotta di quanto non è stato speso, però non oltre il 20% del Rdc cui si ha diritto. Nell'esempio precedente, se i 500 euro di aprile non risulteranno spesi entro il 31 maggio per 200 euro, il Rdc del mese di giugno sarà erogato per 400 euro, cioè detratti i 200 euro non spesi che, però, si riducono a 100 euro per via del tetto massimo del 20% (il 20% di 500 euro è 100 euro, che è la trattenuta massima).

Il secondo controllo avviene a cadenza semestrale di erogazione del Rdc. Nell'esempio, quindi, avverrà la prima volta a ottobre per considerare il semestre da aprile a settembre. Il controllo decurterà dalla Carta Rdc quanto risulterà non speso e/o prelevato, lasciando la disponibilità di una sola mensilità. Queste misure, ha spiegato l'Inps (circolare n. 43/2019), saranno operative dal mese successivo all'emanazione di un decreto, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del dl n. 4/2019, per definirne le modalità attuative, nonché il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc. Pertanto, la penalizzazione non sarà operativa finché non arriverà tale decreto. E tutto ciò che fino ad allora non sarà stato speso, formerà un «arretrato» di sussidio su cui, come visto, non infierirà la penalizzazione (il taglio del 20%, in fatti, colpisce solo il sussidio corrente e non anche gli arretrati).

### L'erogazione della Pdc.

La conversione in legge del dl n. 4/2019 è stata anche l'occasione per correggere una lacuna: la modalità d'erogazione della Pdc. Infatti, per ammissione dello stesso Inps, il provvedimento non aveva disciplinato le modalità di erogazione della Pdc, di fatto rendendo impraticabile la misura. Nel testo della legge n. 26/2019 di conversione, invece, è stato previsto che la Pdc può essere erogata con modalità diverse dalla Carta Rdc, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Quindi l'erogazione potrà avvenire o su Carta Rdc o mediante le ordinarie vie di corresponsione delle pensioni. Il tutto è rimesso a un decreto di attuazione. Ciò significa, pertanto, che l'erogazione della Pdc potrà avvenire, alternativamente, mediante:

- Carta Rdc;
- carta prepagata, purché dotata di Iban;
- accredito su c/c bancario o c/c postale o su libretto postale;
- contanti, se d'importo inferiore a mille euro.



**I costi della «Carta Rdc».**

Il sussidio Rdc (importo variabile da 500 a 1.380 euro mensili, sulla base delle caratteristiche e della numerosità del nucleo familiare richiedente) viene erogato, mensilmente, tramite una «Carta Rdc», cioè una carta PostPay finalizzata all'operazione. In caso di accoglimento della domanda, in particolare, le Poste invieranno una comunicazione, via sms o email, per indicare in quale ufficio andare a ritirarla.

La carta è consegnata attiva e ricaricata dell'importo relativo alla prima mensilità o alle mensilità già maturate, insieme anche al Pin. L'utilizzo della carta è soggetto ad alcune limitazioni e ad alcuni costi (com'è indicato in tabella). Per il bonifico di pagamento (unica modalità di utilizzo della carta a questo fine), viene addebitato il costo di un euro (50 centesimi in caso di postagiorno, cioè di bonifico a favore di titolare di c/c postale). Lo stesso costo (1 euro) è addebitato in carta per ogni prelievo presso gli uffici postali; 1,75 euro per quelli fatti presso sportelli bancari.

**GLI OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'EROGAZIONE DEL RDC**

L'erogazione del Rdc è condizionata a diversi adempimenti:

- alla dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (la c.d. Did), da rendere di persona tramite la piattaforma digitale, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro 30 giorni dal

riconoscimento del beneficio;

- all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi;

ad altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

**LE NOVITÀ SUGLI INCENTIVI**

Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato soggetti fruitori del Rdc spetta uno sgravio contributivo, d'importo pari ai restanti mesi del Rdc non fruito dal soggetto neoassunto. Lo sgra-



vio non può superare 780 euro mensili, né la durata scendere sotto cinque mesi. Se l'assunzione avviene tramite ente di formazione, l'incentivo è ripartito tra datore di lavoro ed ente. Due le novità introdotte in sede di conversione del dl n. 4/2019: estensione dello sgravio contributivo anche all'ipotesi di assunzione con contratto di apprendistato; riduzione a 36 mesi del vincolo del mantenimento del nuovo rapporto di lavoro per la conservazione del diritto all'incentivo contributivo (in precedenza era previsto che l'assunzione dovesse essere «a vita»).

L'agevolazione è riservata ai datori di lavoro privati. Trattandosi di «datori di lavoro», tra i destinatari vi rientrano imprese e professionisti, mentre sembrerebbe fuori il datore di lavoro domestico per la specialità del rapporto di lavoro. L'incentivo spetta in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario di Rdc, oppure (questa la novità della legge di conversione) con un contratto di apprendistato (qualunque dei tre tipi). L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi all'Inps (sono esclusi, invece, i premi Inail), sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore (il che significa una busta paga più pesante di circa il 9 per cento). Il mancato pagamento dei contributi, peraltro, non pregiudica l'anzianità contributiva a favore del lavoratore, tanto ai fini del diritto che della misura della pensione: c'è la copertura figurativa dei contributi. Lo sgravio spetta per un importo pari ai restanti mesi di Rdc non fruito dal lavoratore (differenza tra 18 mesi e numero mensilità già fruiti), con un minimo di cinque mesi, nell'importo massimo mensile pari a 780 euro. Ad esempio, se il lavoratore è assunto quando ha fruito di un solo mese di Rdc, lo sgravio spetta per i restanti 17 mesi nell'effettivo importo di Rdc fruito dal lavoratore se inferiore a 780 euro; ovvero nell'importo di 780 euro mensili, se il Rdc fruito è maggiore. Nel caso in cui il lavoratore stia fruendo del Rdc per la seconda volta (cioè nel caso di «rinnovo»), l'incentivo spetta in misura fissa: cinque mesi. In ogni caso, l'importo massimo di beneficio mensile non può eccedere l'importo dei contributi dovuti all'Inps (quota a carico del datore di lavoro più quota a carico del lavoratore).

L'incentivo è soggetto a varie condizioni. La prima: incremento netto dei dipendenti a tempo indeterminato. Seconda: rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 dlgs n. 150/2015) e delle condizioni dei contratti collettivi e al Ducc (art. 1,



comma 1175, legge n. 296/2006). Terza: la regola de minimis. Infine, il neoassunto non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all'assunzione, se non per giusta causa o giustificato motivo, pena il rimborso dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (questa è una novità; in precedenza, infatti, il dl n. 4/2019 stabiliva che il neoassunto non dovesse mai più essere licenziato, se non per giusta causa). Quando l'assunzione sia avvenuta tramite un ente di formazione accreditato dalla regione, il datore di lavoro beneficia dell'incentivo in misura ridotta alla metà. In particolare, lo sgravio è riconosciuto nella metà dell'importo mensile del Rdc, per i restanti mesi, comunque fino a 390 euro mensili e minimo sei mesi. Nell'ipotesi di rinnovo del Rdc, lo sgravio spetta in misura fissa di sei mensilità e sempre per la metà. In entrambi i casi, l'altra metà spetta all'ente di formazione. Si ricorda, infine, che il nuovo incentivo è cumulabile con l'incentivo occupazione mezzogiorno e l'incentivo Decreto Dignità. Una volta che il datore di lavoro ha esaurito gli esoneri contributivi in forza di queste due agevolazioni, il nuovo incentivo è fruito sotto forma di credito d'imposta per il datore di lavoro, secondo modalità che verranno fissate con decreto (entro 60 a giorni).

<b>LA CARTA RDC</b>	
Che cos'è	È una carta di pagamento elettronica prepagata, emessa da PostePay
Che cosa si può e non si può fare	<p><u>È consentito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM) postali e bancari in Italia fino a 100 euro mensili per i nuclei familiari composti da un singolo individuo;</li> <li>• fare acquisti di beni e servizi, presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard;</li> <li>• pagare le bollette di luce e gas presso gli Uffici Postali;</li> <li>• fare presso gli Uffici Postali un bonifico Sepa o un postagiro mensile per il pagamento del canone locazione o della rata di mutuo della casa di abitazione.</li> </ul> <p><u>È vietato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare pagamenti su siti di e-commerce;</li> <li>• utilizzare la carta per giochi con premi in denaro o altre utilità;</li> <li>• fare operazioni di pagamento e di prelievo al di fuori dell'Italia.</li> </ul>
I costi	<p><u>Le commissioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 1,00 per ogni prelievo effettuato da ATM Postamat;</li> <li>• euro 1,75 per ogni prelievo fatto presso ATM bancari in Italia (circuito Mastercard);</li> <li>• euro 1,00 per ogni bonifico Sepa (pagamento canone locazione o rata di mutuo);</li> <li>• euro 0,50 per ogni postagiro (pagamento canone locazione o rata di mutuo)</li> </ul>
I divieti	• Per giochi che prevedono vincite in denaro
I controlli	I movimenti di spesa sono registrati dal ministero dell'economia
<b>LE REGOLE PER LA FRUIZIONE (1)</b>	
Termine fruizione	Il Rdc va fruito, ordinariamente, entro la fine del mese successivo a quello di erogazione, mediante spese, bonifici e prelievi (2)
Verifica Mensile	L'importo non fruito in un mese è decurtato dall'importo di Rdc del mese successivo, per un ammontare non superiore al 20% del Rdc erogato
Verifica semestrale	L'importo non fruito nel semestre è decurtato dalla Carta Rdc per l'intero ammontare al netto di una mensilità di Rdc
Operatività	La decurtazione si applicherà dal mese successivo all'entrata in vigore di un decreto ministeriale che la dovrà disciplinare, la cui emanazione è prevista entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge
Nuovi criteri	Il decreto ministeriale potrà fissare criteri, eccezioni e modalità attuative
<p>1) Non ancora operative, in attesa di un decreto di attuazione                  2) Il prelievo massimo possibile, mensilmente, è di 100 euro per il singolo soggetto. Il limite è adeguato con la scala di equivalenza in presenza di più soggetti nel nucleo familiare. Ad esempio, due soggetti maggiorenni possono prelevare 140 euro mensili; due soggetti, uno maggiorenni e l'altro minorenni, possono prelevare 120 euro mensili. Per nuclei numerosi il limite massimo di prelievo non supererà mai i 210 euro mensili</p>	



# PENSIONI

## RIFORME & RAMMENDI FUGA CON LE DEROGHE (CONTINUA...)

di **Alberto Brambilla\***

**C**on i provvedimenti adottati tra il 2004 e il 2010, il lungo ciclo di revisione del sistema pensionistico sembrava concluso, ma la riforma Monti-Fornero del 2011 ha rimesso tutto in discussione. Sarebbero bastate poche cose come l'introduzione pro-rata del metodo contributivo per tutti e un minimo di flessibilità nei requisiti utili per andare in pensione, ma l'eccessiva pressione esterna, frutto anche dei dati fuorvianti forniti dall'Istat, ha prodotto una riforma «dura», caratterizzata da un eccessivo incremento delle età di pensionamento (uno «scalone» in alcuni casi di 6 anni) e un sistema troppo rigido che ha scatenato da subito forti tensioni costringendo i vari governi a risposte diverse ma sempre «in deroga» ai limiti fissati dalla legge Monti-Fornero.

### Otto «salvaguardie» e gli altri

A chi oggi contesta quota 100, il provvedimento realizzato dall'attuale governo che pure presenta indubbiamente molte criticità, forse un «ripasso» di quanto avvenuto negli ultimi 8 anni potrebbe essere di qualche utilità. Il primo «assalto» al sistema, la prima «salvaguardia», così sono state chiamate le norme per consentire il pensionamento con i requisiti pre-Fornero, è partita proprio con la riforma stessa; nel 2012 la seconda, e così via fino alla ottava nel 2016. In totale i salvaguardati sono stati 120 mila a fronte di un'ipotesi iniziale di oltre 200 mila lavoratori. Inoltre, tra il 2014 e il 2016 la proroga di «opzione donna» (pensione totalmente contributiva a 57 anni di età anagrafica — un anno in più per le lavoratrici autonome — e 35 di contributi) ha permesso l'andata in pensione a oltre 45 mila donne.

La vera anomalia è che, pur rendendosi conto dell'eccessiva rigidità del sistema (o si ha 67 anni di età anagrafica o 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva — un anno in meno per le donne — o

non si va in pensione) tre governi (Monti, Letta e Renzi) non hanno avuto il coraggio di rivedere la riforma, limitandosi italianamente a fare deroghe. Lo stesso è successo con Renzi prima e Gentiloni poi nel 2017 e 2018 che non potendo fare una nona salvaguardia hanno introdotto l'Ape (antico pensionistico), i lavori gravosi e i «precoci», rendendo ancora più complicato il sistema. Risultato: tra il 2017 e il 2018 i beneficiari dell'Ape sociale (a totale carico dello Stato) che sono andati in pensione con 63 anni di età anagrafica e 30 o 36 anni di contribuzione (diremmo oggi, quota 93 o 99) sono stati 97 mila; i precoci (con 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, quindi molti sotto quota 100) sono stati 74.500.

Conclusione: in 7 anni i soggetti che sono andati in pensione senza i requisiti Fornero sono stati oltre 340 mila, per un costo che si può stimare in circa 30 miliardi (solo le 8 salvaguardie sono costate, secondo le stime dell'Inps, circa 17 miliardi cioè il 15% dei risparmi previsti dalla riforma Fornero).

### Quota 100

Cambia il governo ma non cambiano i metodi e così la Legge di bilancio per il 2019 e il successivo decreto legge (29/1/19 n. 4), recentemente



Peso: 81%

convertito, hanno introdotto la quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi), le pensioni anticipate (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, anziché 5 mesi in più) e prorogato opzione donna, precoci e Ape sociale. In poco più di 2 mesi (dal 29 gennaio scorso al 5 aprile) le richieste sono state le seguenti: a quota 100 hanno aderito 112 mila lavoratori; a opzione donna 11 mila lavoratrici; alle anticipate 45 mila unità; all'Ape

sociale oltre 9 mila e all'opzione precoci 11.500 soggetti. Per un totale di circa 190 mila persone. Insomma gli «scampati» alla legge Fornero in poco più di 7 anni sono stati ben 530 mila su un totale di 16 milioni di pensionati; a questi dovremmo aggiungere gli invalidi e inabili.

## Fra 3 anni ricominciamo

Si poteva fare meglio? Certamente sì, con una revisione definitiva. E la risposta vale per tutti i governi, Monti compreso. Si potevano introdurre alcune flessibilità: ad esempio, un'età di accesso alla pensione con 64 anni di età e 36 di contributi e il blocco (che ora è solo per 6 anni) dell'adeguamento della anzianità anagrafica all'aspettativa di vita, fissandola a poco più di 42

anni per gli uomini e 41 per le donne con sconti per i lavoratori precoci (quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età) e per le donne madri (fino a 24 mesi di anticipo). Il tutto con non più di 3 anni figurativi e il ricalcolo a contributivo per i periodi dal 1° gennaio '96 (riforma Dini) al 31 dicembre 2011 (Riforma Fornero).

Anziché Ape e altri strumenti si sarebbero potuti utilizzare i fondi esubero che sono già operativi per le banche e assicurazioni, a costo zero per lo Stato. I numeri sarebbero stati inferiori e così pure il costo per la collettività; ma soprattutto si sarebbe fatta equità intergenerazionale. Invece ci troveremo tra soli 3 anni a «inventarci» un altro escamotage per aggirare la riforma Fornero senza procedere a una sua definitiva sistemazione e nel contempo spenderemo altri 30 miliardi che si andranno a sommare ai precedenti, riducendo del 60% i risparmi previsti dalla Fornero.

\*Presidente Centro studi Itinerari Previdenziali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 340 mila lavoratori hanno già evitato la Fornero

Quota 100 e altre esenzioni ne aggiungono 190 mila

In totale arriveremo a spendere 60 miliardi

E non avremo ancora sistemato la previdenza...

**Per aggirare un sistema troppo rigido, in tre anni costretti a sacrificare altre risorse: in totale ridurremo del 60% i risparmi previsti dalla legge del governo Monti**

### ● I punti cardine

Ecco gli interventi principali della riforma Monti-Fornero: 1) Ha esteso il pro-rata contributivo agli esclusi della riforma Dini; 2) abolito le pensioni di anzianità portando il requisito minimo oltre i 40 anni; 3) portato a 67 anni l'età di pensionamento per tutti; 4) prevista la revisione ogni 2 anni dei requisiti in base alle aspettative di vita.

### I numeri

**97.000**

#### Ape sociale

Tra il 2017 e il 2018 tanti sono i lavoratori che si sono ritirati con 63 anni e 30/36 di contributi

**112.000**

#### Quota 100

Tanti hanno aderito alla nuova legge tra fine gennaio e il 5 aprile scorso

**45.000**

#### Anticipate

Tanti hanno aderito all'opzione del decreto di gennaio (42 anni e 10 mesi per gli uomini)



Peso: 81%

# Patrimoni & Finanza

## GLI STRUMENTI

# I Fondi pensione vincono 3 a zero

In vent'anni aiutati dal Fisco e dal contributo del datore di lavoro, quelli di categoria hanno battuto azioni, bond internazionali e liquidazione in azienda. Con guadagni superiori ai 23 mila euro

di Roberto E. Bagnoli\* e Francesca Monti

**P**revidenza integrativa, vent'anni dopo. Buoni numeri per i fondi pensione — quelli di categoria hanno battuto le Borse, i bond internazionali e il Tfr —, ma sempre poco successo tra i lavoratori. Ed è un peccato, soprattutto per i più giovani.

I rendimenti sono decisamente superiori a quelli offerti da investimenti finanziari come le azioni o i titoli di Stato internazionali o dal diretto concorrente, cioè la liquidazione lasciata in azienda. Vent'anni sono un periodo sufficientemente lungo da comprendere vari cicli macro-economici e di andamento dei mercati finanziari: un arco di tempo abbastanza ampio, quindi, per valutare se i fondi pensione hanno protetto e valorizzato il risparmio previdenziale dei loro iscritti. Le elaborazioni realizzate da *L'Economia* indicano che l'obiettivo è stato raggiunto. Un lavoratore con una retribuzione iniziale di 18 mila euro l'anno (corrispondenti a circa 28 mila di oggi), che alla fine del 1998 avesse aderito a un fondo pensione negoziale (riservato ai dipendenti di un'azienda o agli appartenenti a una categoria professionale), oggi si ritroverebbe con un montante finale di 63.581 euro. Ai 32.911 euro di Tfr (il 9,91% della retribuzione lorda) si aggiungerebbero i 7.144 del suo contributo, nell'esempio l'1,5% della retribuzione lorda, e altri 7.144 di quello aziendale (ipotizzato in misura paritetica), che spetta solo a chi aderisce al fondo pensione. Considerata questa voce, il guadagno complessivo rispetto alle somme versate sarebbe pari a 23.526 euro.

Oltre ai buoni risultati della gestio-

ne finanziaria, il contributo aziendale fa davvero la differenza nel determinare la convenienza della previdenza complementare.

### I vari confronti


Al secondo posto si piazzano le Borse mondiali: se il lavoratore avesse investito la stessa somma nelle azioni internazionali si ritroverebbe con

un gruzzolo di 61.088 euro, 21.033 in più rispetto alle somme versate. Al terzo posto ancora uno strumento di previdenza integrativa, i fondi pensione aperti (promossi da compagnie di assicurazione, banche, Sim e Sgr), con un montante di 60.174 euro e un guadagno di 20.119. Se si iscrive in base a un accordo fra azienda e lavoratore, pure in questo caso il dipendente ha diritto a ricevere il contributo aziendale.

### La classifica

Al quarto posto vi sono i titoli di Stato internazionali, con un montante di 57.240 euro. Se il lavoratore avesse lasciato il Tfr in azienda (dove si rivaluta con un tasso dell'1,5%, più il 75% dell'inflazione), oggi si ritroverebbe con un capitale di 49.299 euro.

Per i fondi pensione il bilancio è ancora più positivo se si tiene anche



Peso: 53%

conto dell'aspetto fiscale. Sui 7.144 euro complessivamente versati dai lavoratori, vi sarebbe un risparmio sulle tasse di 1.928 euro, grazie alla deduzione sull'Irpef che spetta sui contributi alla previdenza integrativa fino a un massimo di 5.164,57 euro annui.

Nelle elaborazioni le performance della previdenza integrativa si basano sui rendimenti medi delle 309 linee dei fondi pensione aperti e dei 106 comparti dei negoziali che, grosso modo, corrispondono a quelli che si potrebbero ottenere con un portafoglio bilanciato-obbligazionario, un terzo in azioni e due terzi in obbligazioni.

**La volatilità**

Questo portafoglio avrebbe registrato una volatilità media (e quindi una rischiosità dell'investimento) inferiore sia a quella dei titoli di stato internazionali sia, soprattutto, a

quella delle azioni mondiali. Sul piano dei rendimenti, quindi, il bilancio della previdenza complementare a vent'anni dall'avvio è piuttosto lusinghiero.

Dal punto di vista dimensionale, però, il settore è ancora troppo piccolo. Aderisce in media un lavoratore su tre e vi sono pochi iscritti fra i giovani che, viste le prospettive del sistema pensionistico obbligatorio, sono quelli che ne avrebbero più bisogno. «Lo sviluppo è ancora modesto, e i dati degli iscritti ai fondi negoziali non devono trarre in inganno», sottolinea Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza (Associazione italiana per la previdenza e assistenza complementare), «negli ultimi anni una quota rilevante viene infatti dalle adesioni di tipo contrattuale, in base a cui tutti gli appartamenti a una categoria sono automaticamente iscritti solo con il contributo aziendale, pari in

media all'1-1,5%, senza quello del lavoratore e il Tfr, che richiedono una sua iscrizione esplicita. E' un'adesione fittizia, perché le risorse investite sono troppo modeste: affinché i fondi pensione possano svolgere la propria funzione, infatti, il versamento dev'essere pari a circa il 10% della retribuzione, e presuppone quindi il conferimento del Tfr». A quale soluzione si può pensare per un adeguato sviluppo? «Trasformare l'adesione di tipo contrattuale in una effettiva — risponde Corbello — quindi con versamento del Tfr e del contributo del lavoratore, fatta salva la possibilità per lui di uscire con una scelta esplicita».

\* [www.iomiassicuro.it](http://www.iomiassicuro.it)

**Chi vince la sfida**


**Quanto hanno reso i fondi pensione in 20 anni**

Versamenti annui di un lavoratore dal 1998 al 2018 ipotizzando uno stipendio annuo in crescita dai 18 mila euro del 1998 ai 28 mila euro del 2018. Il versamento del datore di lavoro e quello del lavoratore sono ipotizzati all'1,5% della retribuzione annuale.

Per omogeneità nel calcolo si ipotizza che la stessa somma del Tfr venga investita negli strumenti finanziari

	Tfr	Fondi pensione aperti	Fondi pensione negoziali	Titoli di Stato internazionali	Azioni internazionali
Tfr versato	32.911	32.911	32.911	32.911	32.911
Versamenti datore di lavoro	0	7.144	7.144	0	0
Versamenti lavoratore	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
Montante accumulato	49.299	60.174	63.581	57.240	61.088
Guadagno	9.244	20.119	23.526	17.185	21.033

55





Peso:53%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

231-108-080





Peso: 53%

## GLI ALLEATI DELLE RENDITE DI SCORTA

# Rischio, tempo, sconti Parti subito? Ti aiutano

**P**iù il lavoro è precario, più bisognerebbe versare per costruirsi una pensione di scorta. Un trentenne con carriera continua dovrebbe versare 44 euro al mese; un suo coetaneo, con periodi di inoccupazione, dovrebbe salire a 81 al mese: quasi il doppio. Può sembrare paradossale, ma è una conseguenza del sistema di calcolo contributivo, che non prevede un paracadute quando si verificano momenti di inoccupazione o di diminuzione del reddito.

Più si versa, maggiore sarà la pensione, meno si versa, minore sarà la pensione. Un criterio lineare, che però rischia di complicare ulteriormente le cose per giovani e precari: facciamo qualche esempio. Le simulazioni confrontano cosa dovrebbero fare un trentenne e un quarantenne per poter avere una pensione pari all'80% del proprio reddito: una parte è coperta dall'assegno pubblico e la rimanente da un fondo pensione. Un trentenne dipendente che avesse appena iniziato a lavorare potrebbe prudenzialmente contare su un assegno pensionistico, in ipotesi di continuità lavorativa, pari a circa due terzi — il 66% — del proprio reddito. Per ottenere l'ulteriore 14% potrebbe versare ogni mese 140 in una linea a basso rischio, che scendono a 90 facendosi aiutare da una linea di investimento a rischio medio-alto. Le cose cambiano se si ipotizza una carriera non continua: la pensione pubblica scenderebbe al 61% del reddito e per compensarne il calo bisognerebbe aumentare il versamento mensile a 183 euro o a 118 rispettivamente con un rischio basso o medio-alto. Su un reddito di 1.200 euro netti al mese, un trentenne dipendente dovrebbe quindi accantonare una cifra compresa tra 44 e 140 euro al mese, a seconda del profilo di rischio e della stabilità lavorativa.

Un lavoratore autonomo quarantenne che avesse iniziato a lavorare a 25 anni, con un reddito netto mensile di 1.800 euro, dovrebbe versare una cifra compresa tra 170 euro, necessari in caso di carriera continua e di investimento in un rischio medio-alto, e 321 euro, che permettono di raggiungere l'80% del proprio reddito nonostante una carriera discontinua ed una linea di investimento a basso

rischio. Le elaborazioni hanno ipotizzato un buco contributivo ogni decade, a 30, 40 e 50 anni: una situazione non così rara in un mercato del lavoro discontinuo. Mentre si lavora e si può contare su uno stipendio, l'ideale sarebbe accantonarne una parte in una forma di previdenza integrativa.

Gli alleati e le agevolazioni non mancano, sapendo che prima si inizia, meglio è, senza rimandare la propria scelta; il rischio poi, in previdenza, è un prezioso aiuto, soprattutto per chi ha meno risorse da investire. Anche l'organo di vigilanza sui fondi pensione, la Covip ricordava qualche anno fa nella sua relazione annuale che, all'aumentare degli anni di permanenza in un fondo pensione, la probabilità che una linea ad alto rischio faccia meglio di una a basso rischio sfiora il 100% dei casi.

Iniziare presto dunque, scegliendo una linea di investimento coerente con il tempo mancante alla pensione. Senza dimenticare che la normativa fiscale agevola da tanti punti di vista: i versamenti volontari sono deducibili fino a 5.164 euro annui, mentre la tassazione della rivalutazione dei rendimenti e quella finale sulla rendita o il capitale sono agevolate. La minor tassazione finale si ha dopo 35 anni di iscrizione ad un fondo pensione: ecco perché

iscrivere i neonati può essere un'ottima idea. Per coloro che infine sono preoccupati dal pensiero di poter aver bisogno anzitempo dei denari versati in un fondo pensione, oltre ai tradizionali anticipi per spese mediche e acquisto o ristrutturazione della casa, esiste la Rita — Rendita integrativa temporanea anticipata — che consente quando mancano cinque anni alla pensione — dieci se si è inoccupati — di prelevare



Peso: 45%

l'intero capitale maturato mantenendo le agevolazioni fiscali. Da qualunque punto la si guardi, tutti, neonati inclusi, dovrebbero iniziare a spostare risorse dall'oggi al domani, al fine di migliorare la propria serenità economica al tempo della pensione. Auguriamoci che dopo aver tanto discusso di quota 100, si ricominci a parlare della necessità di costruirsi una pensione integrativa.

**Andrea Carbone**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Iscrivere i neonati sarebbe un'ottima idea. Riparlamo di previdenza integrativa dopo aver tanto discusso di quota 100**

## I conti in tasca

SF.

Quanto bisogna versare per ottenere, tra pensione pubblica e rendita integrativa, l'80% dell'ultimo stipendio

**30enni reddito 1.200 € netti mensili in pensione a 65 anni e 5 mesi**

**Dipendenti**

Età inizio	Carriera continua	Stima tasso di sostituzione	Rischio		Stima versamento mensile per obiettivo 80%
			basso	medio alto	
25	Sì	73%	68 €	44 €	
	No	67%	125 €	81 €	
30	Sì	66%	140 €	90 €	
	No	61%	183 €	118 €	

**40enni reddito 1.800 € netti mensili in pensione a 65 anni**

**Dipendenti**

Età inizio	Carriera continua	Stima tasso di sostituzione	Rischio		Stima versamento mensile per obiettivo 80%
			basso	medio alto	
25	Sì	72%	123 €	79 €	
	No	66%	201 €	129 €	
30	Sì	65%	221 €	142 €	
	No	61%	279 €	180 €	

**Autonomi**

Età inizio	Carriera continua	Stima tasso di sostituzione	Rischio		Stima versamento mensile per obiettivo 80%
			basso	medio alto	
25	Sì	66%	130 €	84 €	
	No	60%	177 €	114 €	
30	Sì	59%	187 €	121 €	
	No	55%	221 €	142 €	

**Autonomi**

Età inizio	Carriera continua	Stima tasso di sostituzione	Rischio		Stima versamento mensile per obiettivo 80%
			basso	medio alto	
25	Sì	60%	263 €	170 €	
	No	56%	321 €	208 €	
30	Sì	56%	326 €	211 €	
	No	52%	370 €	241 €	

Data di nascita ed inizio contribuzione: 1° giugno. Carriera non continua: 1 anno di interruzione contributiva a 30, 40, 50 anni. Crescita retribuzione passata: 1.5%. Crescita retribuzione futura e del PIL: 0%. Crescita speranza di vita: scenario Istat basso. Valore della pensione superiore a > 2.8 volte l'assegno sociale. Rischio basso: linea di investimento 100% JPM Emu. Rischio medio-alto: 30% JPM Emu - 70% MSCI World. Rendimenti stimati con metodologia Proxynetica al 50% di probabilità. Costi medi ISC fondi aperti, in funzione della durata. Coefficienti di trasformazione in rendita IPS55 TT0%

Fonte: Progetica



Peso: 45%

Il caso

# L'Inps si piega a quota 100 tagliate del 25% le pratiche per le "pensioni normali"

L'obiettivo è erogare entro maggio 50 mila assegni per le uscite anticipate mentre si registra una frenata delle domande accolte per le altre tipologie

VALENTINA CONTE, ROMA

L'Inps ha messo in coda le pratiche ordinarie di pensione – diminuite di un quarto da un anno all'altro – per accelerare su quota 100. E per questo – grazie a uno sforzo titanico dei suoi dipendenti costretti a straordinari anche nei fine settimana – si prefigge ora di assicurare l'assegno così caro alla Lega a 50 mila quotisti entro i primi di maggio. Al punto da autorizzare tre finestre di erogazione nel mese di aprile: 1, 8 e in un'altra data dopo il 20. Un fatto senza precedenti.

Quota 100, la possibilità di anticipare l'uscita dal lavoro con almeno 62 anni e 38 di contributi, si conferma dunque un imbuto per tutte le altre domande, come raccontano le storie di tanti aspiranti pensionati. A confermarlo, nonostante l'Inps neghi, non sono però solo le "via crucis" di molti, senza più stipendio e neanche pensione anche da 14 mesi, contro accettazioni sprint in due ore e mezzo o una manciata di giorni per i quotisti. Lo dimostra ora un documento interno che *Repubblica* è in grado di raccontare. E che smentisce quanto l'Istituto – l'ultima volta con il comunicato del 10 aprile – afferma.

L'Inps dice che tra gennaio e marzo di quest'anno sono state accolte 113.781 domande, il 14% in più dell'anno prima quando furono 100.141. Escludendo dal computo quota 100, l'Inps sostiene di

aver approvato il 72% delle richieste di pensione "normali" presentate nel primo trimestre (vecchiaia ed anticipata), contro il 68,6% del 2018. Tanto basta per rivendicare un successo e per smentire «una presunta precedenza assegnata alle domande di quota 100». Se si guarda però alla tabella con i numeri assoluti (non divulgata), la storia cambia.

Si scopre che le domande accolte di pensioni anticipate sono calate del 22% (da 59.388 a 46.235). Quelle di vecchiaia del 25,5% (da 40.753 a 30.374). Un quarto in meno, all'incirca. Quando dunque si scorpora quota 100 dal totale, emerge ciò che cittadini e patronati sanno già: quota 100 gode di una corsia preferenziale. I freddi numeri non ingannano: 23.532 pratiche "normali" in meno nei primi tre mesi dell'anno a favore di 37.172 nuove pratiche di quota 100 (che nel 2018 non esisteva) approvate e poi pagate in aprile. Se nessuno nega che «l'Istituto è tenuto a dare applicazione agli atti, come i decreti legge» – in riferimento al decreto 4 istitutivo di quota 100, oltre che del reddito di cittadinanza –, non si capisce però perché i cittadini, a parità di diritti, siano trattati con priorità differenti. Al solo scopo, probabilmente,

di accelerare in vista delle Europee, quando Cinque Stelle e Lega vorranno incassare un dividendo elettorale dall'implementazione delle loro misure

bandiera.

L'Inps nega in modo categorico: «L'impegno profuso dall'Istituto ha consentito di liquidare oltre la metà delle pensioni quota 100 aventi decorrenza 1 aprile, senza che ciò abbia comportato un allungamento dei tempi di pagamento delle altre tipologie di pensione, con un volume di nuove pensioni liquidate sensibilmente migliorato nel primo trimestre 2019 rispetto al 2018».

Invece – si è visto –, le pensioni "normali" calano di un quarto. E non basta affermare che il 72% delle domande pervenute sia stato soddisfatto. Perché conta pure la variazione delle richieste accettate da un anno a un altro. Variazione che, in questo caso, l'Inps calcola solo sul totale (+13,62%, come si vede dalla tabella) e non sugli addendi (le pensioni "normali"). Operazione che così avrebbe finito per segnalare rispettivamente -22% e -25,5%.

A questo puntavano, d'altro canto, la comunicazione 1008 dell'11 marzo e la comunicazione 1062 del 14 marzo. Due circolari interne inviate agli uffici territoriali per chiedere di fare in fretta su quota 100, accettando domande «anche in mancanza del certificato del datore di lavoro» che attesta le dimissioni del richiedente. E per assicurare un premio di produttività legato pure a quota 100 per i dipendenti in grado di sveltire queste pratiche. I risultati sono lì, nero su bianco.

Per la prima volta sono stati previsti tre appuntamenti ad aprile per il pagamento delle pensioni




Peso:40%

## Così le domande per quota 100 "spiazzano" le pratiche regolari

Fonte: Inps

Confronto 1° trim. 2019/1° trim. 2018

	Pervenuto 1° trim. 2019	Pervenuto 1° trim. 2018	Accolto 1° trim. 2019	Accolto 1° trim. 2018	Var. % accolto 2019/2018
Pensioni anticipate (esclusa quota 100)	61.644	77.873	46.235	59.388	<b>-22%</b>
Pensione anticipata "quota 100"	108.276		37.172		
Pensioni di vecchiaia	44.250	68.061	30.374	40.753	<b>-25,5%</b>
<b>Totale</b>	<b>214.170</b>	<b>145.934</b>	<b>113.781</b>	<b>100.141</b>	<b>13,62%</b>



Peso: 40%

# Fondi pensione e app per risparmiare Ecco come investono i Millennials

Per scelte di lungo periodo serve prudenza e valutare con attenzione i costi del fisco e le spese in commissioni

**SANDRA RICCIO**

**C**ome investono i loro soldi il romanista Nicolò Zaniolo o lo juventino Moise Kean e i loro coetanei con patrimoni meno importanti? Può sembrare poco rilevante, eppure questo tema è sempre più sotto i fari. Zaniolo e Kean fanno parte della così detta generazione Millennial, i nati tra la metà degli anni '80 e la fine degli anni '90. Dovranno costruirsi un futuro solido e molte incertezze li attendono. In più non avranno una copertura pensionistica ampia come quella della generazione che ha molti più anni di loro sulle spalle.

Dove cercare? Le proposte più diffuse sul mercato sono ancora molto tradizionali: dai buoni postali, al conto corrente remunerato, ai piani di accumulo, fino ai fondi comuni, ai fondi pensione e alle polizze vita. Con la diffusione delle nuove tecnologie, tanto vicine ai più giovani, stanno prendendo piede anche nuovi strumenti come le app per risparmiare, le carte di pagamento salvadanaio o i portafogli robotizzati.

Che cosa dovrebbe mettere

in primo piano un Millennial che vuole costruirsi una solidità economica? «L'ideale è guardare a un portafoglio composto da vari tasselli e in particolare dai fondi comuni, che consentono di far crescere il patrimonio nel corso degli anni, dalle polizze vita, che offrono risultati consolidati nel tempo, e infine anche dai piani di accumulo, che hanno la prerogativa di riuscire ad attenuare le perdite nelle fasi di volatilità sui mercati» dice Antonio Bottillo, country head per l'Italia di Natixis Im. Si tratta di tre strumenti che consentono di arrivare a una somma che, un giorno, possa integrare la pensione statale. Bastano anche poche decine di euro messe da parte ogni mese. E' importante però partire per tempo.

C'è però anche un altro aspetto da considerare: per scegliere la strada più opportuna bisogna farsi bene i conti e guardare ai bonus dal Fisco, oltre che ai costi e alle commissioni che nel lungo periodo possono erodere una parte del rendimento che aiuta a far crescere il gruzzolo. Di sicuro quella dell'investimento inizia-

ta a 20 anni o 30 anni è una maratona lunga che richiede quindi molta attenzione su tutti quelli che sono i fardelli lungo il percorso. In questo senso, dal punto di vista dell'efficienza fiscale, i fondi pensione sono lo strumento più vantaggioso (i contributi a fini previdenziali sono deducibili fino a un tetto di 5.164,57 euro l'anno; dopo 8 anni di adesione al fondo si ha diritto a un anticipo sui capitali versati). Tra i fondi d'investimento, i Pir (piani individuali di risparmio) hanno un regime fiscale agevolato (non si pagano le tasse sui guadagni a patto che lo strumento resti in portafogli per almeno 5 anni) mentre le polizze vita presentano diverse detrazioni fiscali. Oltre alla leva del Fisco c'è da considerare i costi. Meno un prodotto costa e più renderà negli anni. Bisogna quindi leggere i prospetti informativi.

## I costi

Alcuni fondi, per esempio, prevedono commissioni d'ingresso anche dell'1,5-2%. Una strada percorribile sono gli Etf, i fondi quotati che hanno commissioni bassissime. Un portafoglio composto da Etf ben di-

versificati può essere di aiuto per chi vuole scegliere la strada

del fai da te. Mille euro versati possono moltiplicarsi più volte. I mercati però sono imprevedibili, serve cautela.


L'industria ha da tempo nel mirino i Millennial. Anche perché sono i clienti del futuro. Già oggi rappresentano il 30% della forza lavoro in Usa e dunque sono un target cui indirizzarsi nel proporre soluzioni di investimento, come pure una componente importante della domanda di beni cui le aziende devono guardare per proporre prodotti e servizi coerenti ai loro bisogni e stili di consumo. «In entrambi i casi il fil rouge che accomuna l'offerta, sia essa di servizi di investimento sia di beni di consumo, è costituito dalla sostenibilità, un tema verso il quale due terzi dei Millennial manifestano una forte sensibilità» dice Paolo Proli, Head of Retail Distribution Amundi Sgr. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

**Anche l'industria  
guarda con attenzione  
alla generazione nata  
dopo il 1980**

## Generazione Millennial

È uno dei termini utilizzati, insieme a Generazione Y, Generation Next o Net Generation, per definire una generazione di giovani del mondo occidentale nati tra il 1980 e il 2000 i primi della storia che in età adulta sanno usare e conoscono le opportunità e forse anche i rischi del mondo digitale.



Peso: 58%

# Pensioni, la fuga costa 60 miliardi

Oltre 340 mila lavoratori hanno già evitato la Fornero ma tra quota 100 e altre esenzioni se ne aggiungono 190 mila. Insomma, in totale avremo più di mezzo milione di lavoratori che aggireranno la riforma, spingendo il Paese a spendere 60 miliardi. E non avremo ancora messo in equilibrio il sistema previdenziale. Questi altri aspetti dello scenario pensionistico italiano su *L'Economia* in edicola domani gratis con il *Corriere della Sera*.

Se il sistema previdenziale piange, quello economico produttivo non ride. Come racconta Ferruccio de Bortoli, il nostro sistema dei pagamenti continua a far fatica: le imprese in ritardo sono aumentate del 6%. Spesso le piccole e medie sono più virtuose delle grandi. Tutta colpa della crisi? Certamente, ma forse servirebbe un esame di coscienza collettivo nel Paese dei mille condoni dove nessu-

no salda, aspettando la sanatoria.

L'economia italiana non è l'unica a rallentare. Lo scenario 2020 sarà determinato dall'atteggiamento degli investitori verso la competizione per il secondo mandato di Trump, che potrebbe essere a rischio. L'avversione dei mercati per l'incertezza potrebbe tradursi in tassi alti e meno export, il peggio che ci possa capitare. E in mezzo c'è il voto europeo.

Nel comparto delle imprese spiccano quattro grandi nomi: Vincenzo Cremonini, Alberto Bombassei (Brembo), Paolo Gallo di Italgas e Matteo Marzotto. Se Cremonini (secondo gruppo italiano dell'alimentare) annuncia la nuova piattaforma per esportare il made in Italy, Paolo Gallo denuncia il ritardo nei bandi per l'ampliamento della rete del gas. Un danno per 3,5 miliardi di euro all'anno. Il patron di Brembo invece spiega

l'avvenuto passaggio generazionale che ha portato al timone della multinazionale bergamasca il genero Matteo Tiraboschi. Infine affari di famiglia anche nell'universo Marzotto: quella che era una delle dinastie influenti si è divisa in diversi rami. Il ruolo dei «grandi vecchi» e l'incapacità di passare la mano, il peso dei nonni e di genitori, (troppo) famosi. Poi la rinascita e un consiglio: emanciparsi con buonsenso.

Nella sezione finanza, lo strano caso del trader che tradì Jean Pierre Mustier: Unicredit, Rbs e altre banche nel mirino della Ue per un accordo sulla compravendita dei titoli di Stato. L'attivismo della Vigilanza si fa sentire a poche settimane dalle elezioni.

Il numero in edicola contiene poi uno speciale sulle eccellenze della Regione Piemonte: dai tessuti al vino passando per aerospazio e mecatronica. Nelle pagine

dedicate a patrimoni e finanza si racconta il successo dei fondi pensione che (aiutati dal Fisco e dal contributo del datore di lavoro) negli ultimi tre anni hanno fatto meglio di Borse, titoli di stato internazionali e liquidazioni ferme in azienda. Con guadagni superiori ai 23 mila euro. Infine l'incredibile caso di Milano che batte Piazza Affari: otto titoli legati al capoluogo lombardo hanno reso il doppio dell'indice Comit comprensivo di dividendi. Da A2A a Coima, da Mediolanum a Mediaset e Campari. Tante ragioni dietro al successo.

**Isidoro Trovato**

## I Fondi

Fondi pensione meglio di Borse e Tfr. Otto titoli milanesi battono l'indice di Piazza Affari

In 530 mila evitano la riforma Fornero grazie a deroghe e regimi speciali: 112 mila con quota 100  
Domani su *L'Economia* in edicola gratis con «*Il Corriere della Sera*»



Peso: 43%

**Guida alla lettura**

**Blu**  
È il colore della sezione dell'«Economia» dedicata alle inchieste e agli approfondimenti affidati alle grandi firme internazionali

**Arancione**  
La sezione dedicata all'innovazione è arancione: sarà raccontata non solo il mondo dell'hi-tech ma tutto quanto è innovazione

**Verde**  
La sezione Patrimoni e Finanza è verde. Ospiterà approfondimenti sul risparmio, gli investimenti, il Fisco e le pensioni

**Giallo**  
Imprese e professionisti: è la sezione gialla. Storie di grandi aziende e Pmi oltre alle novità del mondo dei professionisti

**Rosso**  
La sezione dal colore rosso è dedicata agli Osservatori, che approfondiranno i temi di economia, finanza e risparmio



**La copertina**  
Paolo Gallo (Italgas): gare ferme, rinunciamo a investire 3,5 miliardi l'anno



**Pagina 4**  
Elezioni Europee, voto Usa: ecco tutte le paure dei mercati



**Pagina 29**  
La storia di Bioera, società partecipata da attrici, banchieri ed ex mogli



**Pagine 46-47**  
La previdenza integrativa rende e conviene a tutti. Ecco perché

CdS



Peso: 43%



## Pensioni, l'Istat aggiorna le retribuzioni

Lo stipendio di 35 mila euro del 2017 in pensione vale 35.385 euro. E quando viene utilizzato per il calcolo della seconda quota, riferita all'anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1992, sale sino a 35.735 euro. Ora è dunque possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza 2019, grazie ai coefficienti indicati dall'Istat che consentono di rivalutare le retribuzioni (i redditi nel caso dei lavoratori autonomi) da considerare per la determinazione della base annua pensionabile. I nuovi coefficienti sono indicati nel messaggio Inps n. 1290/2019.

La retribuzione pensionabile. Il sistema di calcolo «retributivo» (o quota retributiva, per meglio dire) commisura l'importo del trattamento in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa, in modo da garantire una determinata percentuale della retribuzione stessa: 80% in presenza della massima anzianità di 40 anni (2%, per ogni anno). Con la riforma Amato del '93 (art. 3 del dlgs. n. 503/1992) la ricerca della retribuzione da considerare per il calcolo deve essere effettuata sugli ultimi 10 anni di attività. Fino al 31 dicembre 1992, la base per il calcolo della pensione era invece determinata dalla media degli ultimi 5 anni. Le retribuzioni da utilizzare vengono rivalutate in base all'inflazione. Per trasformare il vecchio stipendio in uno aggiornato, basta moltiplicarlo per gli appositi coefficienti resi noti ogni anno dall'Istat (vedi la tabella qui a fianco). Dalla rivalutazione sono

escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente. Stesso discorso vale per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). Nel loro caso anziché la retribuzione, va rivalutato il reddito pensionabile.

Due quote. Sempre la riforma Amato, ha stabilito che dal 1° gennaio 1993 la misura della pensione sia costituita dalla somma di due distinte quote: la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B), corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità acquisita dopo il 1° gennaio 1993. Con l'introduzione del criterio di calcolo su due quote si è reso necessario l'utilizzo di due diversi tipi di coefficienti Istat di aggiornamento: il primo (secondo le vecchie regole), legato alla variazione dell'indice Istat (variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai); il secondo più favorevole (secondo le nuove regole), ancorato all'indice Istat, aumentato di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

La quota C. Per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali sino ad allora hanno beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

*Leonardo Comegna*

### I coefficienti Istat di rivalutazione delle retribuzioni

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2019	1,0000	1,0000	2011	1,0671	1,1415
2018	1,0000	1,0000	2010	1,0957	1,1832
2017	1,0110	1,0210	2009	1,1131	1,2127
2016	1,0221	1,0425	2008	1,1213	1,2330
2015	1,0221	1,0527	2007	1,1571	1,2844
2014	1,0221	1,0629	2006	1,1775	1,3183
2013	1,0241	1,0751	2005	1,2010	1,3566
2012	1,0354	1,0977	2004	1,2214	1,3919



Peso: 34%

# Anche i fondi pensione aperti e negoziali recuperano le perdite 2018

**I**l 2019 è iniziato in modo brillante per i fondi pensione italiani: nei primi due mesi dell'anno gli aperti (fpa) si sono apprezzati del 2,9% (in base all'indice Depobank generale) e i negoziali (fpn) del 2,5% (secondo l'indice Depobank-Mondoinstitutional generale), recuperando quasi interamente le perdite subite nell'ultimo trimestre dello scorso anno. I fondi pensione hanno tratto vantaggio dal deciso recupero dei mercati azionari. Le tipologie di fondi che hanno realizzato le migliori performance sono state proprio quelle azionarie (+6,2% per gli aperti e +6,4% per i negoziali) e bilanciate azionarie (+5,6% e +4,7%). Più contenuti i guadagni dei fnp obbligazionari diversificati (+0,7%), dei fpa obbligazionari (+0,6%) e dei fondi monetari (+0,4% per i fpa e +0,2% per i fnp), che hanno beneficiato dell'apprezzamento dei titoli a reddito fisso europei anche se non di quelli italiani. I tassi di interesse sono scesi nel resto del Vecchio continente grazie al calo superiore alle attese dell'inflazione, mentre in Italia sono stati frenati (specialmente sulle lunghe scadenze) dal timore che una persistente stagnazione

dell'economia possa deteriorare i conti pubblici nel medio termine.

Estendendo l'orizzonte dell'analisi, i risultati dei fondi pensione restano più che soddisfacenti. Negli ultimi cinque anni il rendimento medio è stato del 2,2% per i fpa e del 2,8% per i fnp, con gli azionari che in entrambi i casi si sono distinti, con guadagni mediamente pari al 3,9% per gli aperti e al 5,7% per i negoziali. Se poi immaginassimo di aver investito 100 euro nei fondi pensione poco prima del fallimento di Lehman Brothers (15 settembre 2008), con gli aperti avremmo mediamente realizzato 135,2 euro e con i negoziali 143,6. Ancora una volta le soddisfazioni maggiori le ha ottenute chi ha scelto i fondi azionari, con 100 euro diventati 151,4 con i fpa e 169,6 con i fnp. Il risultato è di rilievo se teniamo conto che in questo periodo le famiglie italiane hanno dovuto fronteggiare tre recessioni: quella mondiale del 2008-2009 - la più profonda da oltre un secolo - quella europea tra la fine del 2011 e l'inizio del 2013 e quella del Paese della seconda metà del 2018. Che potrebbe non essere ancora finita.

**DA INIZIO ANNO APPREZZAMENTI DLE 2-3%**

INDICI DEPOBANK FONDI PENSIONE APERTI					
Indice	Variaz. febbraio	Variaz. 2019	Rendimento medio ultimi 5 anni	Rendimento medio ultimi 10 anni	100 euro investiti il 15/09/2008 sono diventati
Monetari	0,0%	0,4%	0,0%	0,8%	110,4
Obbligazionari	-0,1%	0,6%	1,2%	2,0%	126,1
Bilanciati Obbligazionari	0,3%	1,7%	1,3%	2,7%	129,4
Flessibili	0,4%	1,8%	1,3%	2,7%	126,1
Bilanciati	1,0%	3,6%	3,0%	5,1%	145,1
Bilanciati Azionari	1,8%	5,6%	3,4%	6,5%	148,9
Azionari	1,8%	6,2%	3,9%	7,0%	151,4
<b>Generale</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>135,2</b>

INDICI DEPOBANK-MONDOINSTITUTIONAL FONDI PENSIONE NEGOZIALI					
Indice	Variaz. febbraio	Variaz. 2019	Rendimento medio ultimi 5 anni	Rendimento medio ultimi 10 anni	100 euro investiti il 15/09/2008 sono diventati
Monetari	0,0%	0,2%	0,2%	1,1%	114,4
Obbligazionari Diversificati	0,1%	0,7%	1,1%	2,0%	124,8
Bilanciati Obbligazionari	0,7%	2,7%	3,1%	4,8%	150,3
Bilanciati	1,3%	4,2%	4,0%	6,4%	158,1
Bilanciati Azionari	1,5%	4,7%	4,9%	7,3%	167,9
Azionari	1,9%	6,4%	5,7%	8,4%	169,6
<b>Generale</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,8%</b>	<b>4,2%</b>	<b>143,6</b>

GRAFICA MF-MILANO FINANZA



**FINANZA E PREVIDENZA**

**Stress test di sostenibilità per i fondi pensione**

D'Angerio >PAG. 18

**PREVIDENZA SOSTENIBILE**

**Stress sostenibilità per i fondi pensione**

Eiopa, authority Ue della previdenza, lancia gli stress test per monitorare anche i rischi Esg

**Vitaliano D'Angerio**

■ Stress da sostenibilità per i fondi pensione italiani. Non bastava la Iorpd2, direttiva Ue che ha introdotto il monitoraggio dei rischi Esg (ambiente, sociale, governance). Ora ci si mette anche l'Eiopa, l'authority europea che controlla i fondi pensione e assicurazioni. Eiopa ha presentato le istruzioni per gli stress test 2019 e, sorpresa, ha inserito fra i gli obiettivi di questa procedura l'indagine sull'esposizione dei fondi pensione ai rischi Esg. «Gli aspetti ambientali, sociali e di governance, compreso il climate change – scrivono i funzionari Eiopa nel documento di 54 pagine sulle istruzioni per gli stress test – saranno di crescente importanza per il settore pensioni e richiederanno una prudente valutazione sulle conseguenze relative alla stabilità finanziaria; sono perciò inserite nella procedura (di stress test, ndr)». La sostenibilità finanziaria entra dunque a pieno titolo

nelle tematiche della vigilanza Ue.

**TEMPI E MODI**

I tempi innanzitutto. Entro il 19 giugno i fondi pensione devono comunicare alle rispettive authority di vigilanza (per l'Italia è Covip) i dati e le informazioni per gli stress test. La documentazione dovrà essere inviata poi entro il 28 agosto all'Eiopa.

Sulle modalità di raccolta delle informazioni, vengono richieste due tipologie di notizie, qualitative e quantitative. Nel primo caso, i fondi devono comunicare in che modo integrano i criteri Esg nelle loro procedure: politiche di esclusione, sottoscrizione dei principi internazionali (per esempio i Pri dell'Onu), voto, engagement e altre indicazioni. Ci sono poi le informazioni quantitative. Qui Eiopa chiede uno spaccato degli investimenti in base alle tre più importanti asset class (azioni, obbligazioni, altri investimenti). Per ciascuno dei tre strumenti finanziari bisognerà poi indicare l'attività economiche di riferimento (costruzioni, elettricità, agricoltura, manifattura e altre), in seconda battuta, sarà da elaborare una stima delle emissioni di CO2 utilizzando le tabelle Eurostat. «Tutto ciò fornirà una stima dell'esposizione dei fondi pensione agli asset brown (quelli ad altro grado di emissioni di CO2, ndr) e la complessiva im-

pronta di carbonio nei loro portafogli», si legge nel documento.

**LA PAROLA AI TECNICI**

Grande lavoro quindi per quelli che dovranno poi declinare in maniera operativa le indicazioni Eiopa. «Gli stress test dei fondi pensione, ai fini della valutazione anche in tema Esg, sono molto rilevanti – spiega Stefania Luzi, responsabile area economia e finanza di Mefop –. Sicuramente a dare una spinta alla finanza sostenibile anche in tale ambito è stato il contesto normativo europeo e nazionale. Le direttive europee Iorpd2 e Shareholders Right sono in particolare un punto di snodo importante per lo sviluppo delle tematiche sui rischi Esg». La sigla Esg diventa sempre più rilevante nella previdenza. «Sottolineo l'importanza che gli stress test, programmati da Eiopa e condotti in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (Esr), facciano entrare di diritto il rischio Esg all'interno di questo ambito dal respiro strategico – aggiunge Walter Bottoni, consulente Standard Ethics –. Inoltre la richiesta classificazione delle attività di investimento per attività economica fornirà la fotografia della colore brown dell'impronta di carbonio dell'industria previdenziale europea».

**I NUMERI DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA**

**415**

**FONDI E PIP**

Sono 415 i fondi pensione e i Pip italiani a cui sono iscritti 7,6 milioni (fonte Covip, 2017). Le risorse destinate alle prestazioni sono 162,3 miliardi di euro il 7,3% in più rispetto al 2016; sono pari al 9,5% del Pil e al 3,7% delle attività finanziarie delle famiglie italiane.

**35**

**FONDI NEGOZIALI**

Nello specifico sono 35 i fondi pensione negoziali, tra gli strumenti più importanti di questo settore. Inoltre ci sono 43 fondi pensione aperti, 77 piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip) e 259 fondi pensione preesistenti e 85 fondi cosiddetti interni, gestiti all'interno di singole aziende (tipicamente bancarie o assicurative) per i propri dipendenti.



Peso: 1-2%, 18-42%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

**NEWS  
SOSTENIBILI****MOBILITÀ****Milano al primo posto  
per emissioni zero**

Crescono nelle città italiane gli spostamenti a zero emissioni (con mezzi elettrici, in bici o a piedi) e Milano si piazza in cima alla classifica perchè i trasferimenti in modo sostenibile sono oltre il 52%. Emerge dal primo rapporto sulla mobilità a emissioni zero in Italia di Legambiente, «Le città elettriche» realizzato in collaborazione con MotusE (associazione per la mobilità elettrica) e presentato a Firenze a ExpoMove, la fiera sulla mobilità elettrica e sostenibile.

**ENERGIA****Gse, c'è il dipartimento  
sviluppo sostenibile**

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) cambia l'organizzazione per supportare il Paese nel percorso del piano Energia e Clima al 2030. Operativa dal primo maggio, la nuova struttura prevede la costituzione di tre dipartimenti fra cui quello di promozione e supporto dello sviluppo sostenibile.



Peso: 1-2%, 18-42%